TESTO UNICO CASELLARIO GIUDIZIALE, DI ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO E DEI RELATIVI CARICHI PENDENTI. (TESTO B)

Art. 28

Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi

Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno diritto di ottenere i certificati di cui all'articolo 23 e all'articolo 27, relativo a persone maggiori di eta', quando tale certificato e' necessario per l'esercizio delle loro funzioni. (art. 688, c. 1, c.p.p., art. 14, c. 3, del d.P.R. n. 448/1988)

Versione in vigore dal 28 febbraio 2003, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo B)
Estremi	Decreto legislativo 14 novembre 2002, n. 311
Titolo	VII — Servizi certificativi
Capo	I — Servizi certificativi del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-casellario-giudiziale-di-anagrafe-delle-sanzioni-2002/art-28-certificato-richiesto-dalle-amministrazioni-pubbliche-e-dai-gestori

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it